

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

61 (2021) n. 2



MARCIANUM PRESS

Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

61 (2021) n. 2

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Jean Paul Durand; Péter Erdő; Carlo Fantappiè; Brian Edwin Ferme; Montserrat Gas Aixendri; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini.

Direzione Scientifica – Scientific Direction

Eduardo Baura; Geraldina Boni; Giuliano Brugnotto; Giuseppe Comotti; Pierpaolo Dal Corso; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Paola Lambrini; Manlio Miele; Chiara Minelli; Andrea Nicolussi; Vincenzo Pacillo; Cecilia Pedrazza Gorlero; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Naonyir Sébastien Somda; Stefano Troiano; Matteo Visioli.

<i>Direttore Scientifico</i>	Bruno Fabio Pighin
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario</i>	Fabio Fornalè
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-Matteo Fabris

<i>Redazione Marcianum Press</i>	<i>Ufficio Abbonamenti</i>
<i>Edizioni Studium Srl</i>	Tel. +39 030 29 93 305
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia	e-mail: abbonamenti@edizionistudium.it
Tel. +39 041 27 43 914	sito: www.marcianumpress.it
e-mail: ephic@fdcmarcianum.it	

La rivista è semestrale – condizioni per il 2021

Abbonamento annuale Italia:	€ 62,00	Prezzo del fascicolo:	€ 38,00
Europa:	€ 92,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 120,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00

Imprimatur: Venezia, 4 novembre 2021, Mons. Angelo Pagan, Vicario Generale

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire la richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, pure via e-mail ephic@fdcmarcianum.it

Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi. I contributi pubblicati in questa rivista sono registrati in: Canon Law Abstract (Dublin-Essex), Bibliografia canonistica G.I.D.D.C. (Italia), DoGi (Italia), DaKaR (Germania), Kaldi (Austria).

Per la riproduzione anche parziale degli scritti qui pubblicati è necessaria l'autorizzazione esplicita della Redazione.

Autorizzazione del Trib. di Venezia n. 2 del 5.2.2009

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-766-7

La distruzione dei documenti delle cause penali nell'archivio segreto diocesano (can. 489 § 2 CIC): questioni aperte

Matteo Visioli

Sommario

1. *Introduzione.* – 2. *Il canone 489.* – 2.1. Il testo e l'ambito di applicazione. – 2.2. La *ratio*. – 2.3 Il dispositivo. – 3. *Alcune considerazioni di carattere canonistico.* – 4. *Sviluppi.* – 5. *Conclusione.*

Riassunto

L'obbligo di distruzione degli atti processuali alla morte del reo, e della conservazione della sola sentenza e di un breve sommario trascorsi dieci anni dalla conclusione della causa, pur offrendo importanti garanzie di tutela della buona fama, può in taluni casi ostacolare il corso della giustizia e del raggiungimento di quella verità dei fatti che non si limita alla sola fase processuale. La crescente consapevolezza ecclesiale della gravità dei delitti e delle loro conseguenze, soprattutto quando sono coinvolti minori, consente di rilevare nel disposto del can. 489 § 2 elementi di anacronismo e meritevoli di aggiornamento. Si tratta di temperare protezione della dignità delle persone coinvolte nelle cause criminali con esigenze di giustizia e verità che emergono anche dopo un certo tempo. L'articolo offre una lettura particolare del canone,

Abstract

The canonical obligation to destroy procedural documents upon the death of the accused, and to keep only the sentence and a brief summary after ten years from the conclusion of the case, offers important guarantees for the protection of the good reputations of those involved. In some cases, however, it also can hinder the verification of factual truth and the related course of justice that is not limited only to the trial phase. The growing ecclesial awareness of the gravity of canonical delicts and their consequences (especially when minors are involved) invites a reconsideration of can. 489 § 2, which has elements that are perhaps anachronistic and worthy of updating. The question is one of balancing (on the one hand) the dignity of persons involved in cases regarding possible canonically criminal activity with (on the

* Contributo sottoposto a referaggio.

rilevando e motivando i suoi aspetti di fragilità, e traccia qualche prospettiva *de iure condendo* per superarne i limiti.

other hand) the demands of truth and justice that emerge only with the passage of time. The article offers an attentive reading of the canon, analyzing aspects of its fragility and outlining some possible ways forward *de jure condendo* to overcome its limits.

Parole chiave: archivio segreto, cause penali, can. 489, trasparenza, riservatezza, abusi sessuali.

Keywords: secret archive, penal cases, can. 489, transparency, privacy, sexual abuses.

1. Introduzione

Di fronte alle esigenze sempre crescenti di verità e trasparenza nella gestione delle cause penali riguardanti i chierici¹, e con il Libro VI di recente promulgato² anche i religiosi e altri fedeli (cf. can. 1398 § 2), può sorprendere il dettato del can. 489 § 2 CIC, e del corrispettivo can. 259 CCEO, che stabilisce, al verificarsi di alcune condizioni, l'obbligo di distruzione dei relativi documenti processuali. La volontà di cooperazione con le autorità civili più volte rimarcata a livelli diversi³,

¹ «Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell'opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava», FRANCESCO, «Discorso conclusivo», in *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa [Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019]*, Città del Vaticano 2019, 155.

² Cf. FRANCESCO, Cost. Ap. «Pascite gregem Dei», 23 maggio 2021, *L'Osservatore Romano* (1 giugno 2021) 2-5.

³ «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti», VELM art. 19; «e) La cooperazione con le autorità civili: L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strut-

le conseguenze giuridiche, ecclesiali e morali che le vicende criminali generano per lungo tempo anche dopo la loro conclusione canonica, la necessità di salvaguardare un corretto agire ecclesiale a fronte di possibili contestazioni anche dopo anni⁴, potrebbero indurre a pensare che sia necessaria o quantomeno opportuna un'accurata conservazione degli atti delle cause penali riguardanti i diaconi, i presbiteri e i vescovi. Eppure i canoni citati pongono un limite a tale esigenza, prescrivendo una distruzione e una conservazione limitata a sole "tracce" della vicenda.

La domanda di fondo che conduce la nostra riflessione riguarda l'attualità di una tale norma alla luce delle dolorose vicende che hanno interessato la chiesa negli ultimi anni. Quanto prescritto corrisponde a esigenze di giustizia? Si tratta di un obbligo di fatto osservato o viene in realtà disatteso? E ancora: se tale norma può essere oggi ritenuta in parte anacronistica, come poterla aggiornare secondo le esigenze apparentemente contraddittorie della trasparenza e della riservatezza, della verità e della tutela della buona fama?

ture ecclesiastiche», CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, «Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici», 3 maggio 2011, AAS 103 (2011) 408. All'esordio del Convegno dei Presidenti delle Conferenze episcopali che si è tenuto in Vaticano nel febbraio 2019 il S. Padre ha consegnato 21 punti di riflessione, il quinto dei quali così recita: «Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche», *Consapevolezza e purificazione*, 11. Sulla cooperazione tra la chiesa e le autorità civili in materia cf. D. ASTIGUETA, «Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica», *Periodica de re canonica* 197 (2018) 526-529. Una speciale attenzione al tema è dato dalle linee guida delle diverse Conferenze episcopali nazionali in materia di prevenzione e trattamento dei casi di abuso. Cf. come esempio CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili», *CEI. Notiziario* 53-3 (2019) in particolare il par. 7 della *Premessa* e il par. 8 delle *Linee operative*.

⁴ Sia il m.p. «Come una madre amorevole» («tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili»: FRANCESCO, Motu proprio «Come una madre amorevole», AAS 108 [2016] 715-717, *Proemio*), sia il m.p. «Vos estis lux mundi» («azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a)»: FRANCESCO, Motu proprio «Vos estis lux mundi», 9 maggio 2019, *Communicationes* 51 (2019) 23-33, art. 1 § 1b) sanzionano le negligenze, le omissioni, gli insabbiamenti, ed elusioni degli Ordinari. Il can. 1378 § 2 promulgato con la riforma del Libro VI del Codice prevede la medesima fattispecie: «Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno».

Si intende dunque offrire in questo contributo una limitata esegesi del canone, per giungere in secondo luogo ad alcune considerazioni circa la sua applicabilità e proporre infine qualche possibile sviluppo della normativa, coerentemente con il quadro legislativo canonico attuale.

2. Il canone 489

2.1 *Il testo e l'ambito di applicazione*

Il can. 489 CIC recita:

§1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto. §2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Il testo trova il suo corrispettivo nel CCEO, can. 259:

§1. Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto. §2. Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell'infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto.

La fonte principale di entrambe le norme è il c. 379 § 1 del Codice 1917, che prescrive l'archivio segreto (una stanza dedicata, o almeno una parte dell'armadio o anche un recipiente meticolosamente chiuso a chiave e inamovibile), nel quale custodire con grande precauzione i documenti più delicati e dal quale estrarre e bruciare ogni anno i documenti delle cause criminali in materia di costumi in caso di morte

del reo o trascorsi dieci anni dalla sentenza condannatoria, salvando in questo ultimo caso solo un breve riassunto e la sentenza definitiva⁵.

Vi sono chiaramente delle differenze tra i due codici latini⁶, per ora tuttavia non rilevanti ai fini del nostro approfondimento. Va detto che il testo vigente si mantiene sostanzialmente fedele allo schema presentato nel processo di codificazione, che è motivo di discussioni limitate e di emendamenti di scarso rilievo⁷.

Non è oggetto di queste riflessioni la questione della divulgazione dei documenti dell'archivio segreto, la loro cedibilità a terzi ed eventuali condizioni connesse⁸. Né si analizza la problematica relativa alla custodia dell'archivio segreto, la sua opponibilità a eventuali perquisi-

⁵ «§1. Habeant praeterea Episcopi aliud archivum secretum vel saltem in communi archivo armarium seu scrinium omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat. In eo scripturae secreto servandae cautissime custodiantur; sed singulis annis quamprimum comburantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserint vel quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae. §2. Etiam huius secreti archivi vel armarii inventarium seu catalogus conficiatur ad normam can. 375, §2. §3. Hoc archivum vel armarium duabus clavis inter se diversis aperiatur, quarum altera apud Episcopum vel Administratorem Apostolicum, altera apud Vicarium Generalem vel, eo deficiente, Curiae cancellarium asservetur. §4. Episcopus vel Administrator Apostolicus, repetita altera clave, ipse solus, nemine adstante, archivum vel armarium secretum, ubi opus fuerit, aperire et inspicere potest, quod deinde utraque clave iterum claudatur».

⁶ Per un approfondimento storico della questione, cf. K. E. MCKENNA, «Confidential Clergy Matters and the Secret Archives», *Studia Canonica* 26 (1992) 191-207 (in particolare 191-201).

⁷ Si può segnalare la sola discussione avvenuta nella seduta della Commissione avvenuta dal 5 al 10 ottobre 1970 sulla proposta di testo del § 2 che così suona: «Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserint aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento hoc ultimo casu facti brevi summario textum sententiae definitivae exhibendae». Così il verbale della discussione in commissione: «Iuxta Ecc.mum quartum consultorem ultima verba huius paragraphi intelligi possunt ac si caritati adversentur. Non ita censet Rev.mus Secretarius Ad., quia documenta servantur sub secreto. Immo, cum sub secreto custodiantur, nihil ob stare videtur quominus documenta originalia servantur, quia sic vitatur labor supplementarius in Curia, scil. redigendi summarium documentorum. Exc.mus secundus Consultor tenet hac in re libertatem relinqui posse. Rev.mus tertius Consultor censet vigentem normam antiquam esse et prudentiae respondere. Demum, Exc.mus quintus Consultor postulat ut textus servetur uti iacet, expunctis tamen verbis "hoc ultimo casu", quod placet», *Communicationes* 24 (1992) 94. Per altri riferimenti nella fase di codificazione, cf. *Communicationes* 24 (1992) 52, 61, 86, 119.

⁸ Su questo tema cf. J. H. PROVOST, «Removal of Materials from Secret Archives», *Roman Replies* (1994) 96-101; K. E. MCKENNA, «Confidential Clergy Matters and the Secret Archives», 204-206.

zioni da parte della pubblica autorità⁹. Ci limitiamo invece all'applicazione del canone relativamente a «i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi», pur non potendo esimerci dal considerare che nell'archivio segreto diocesano non sono conservati solo documenti relativi alle cause criminali dei chierici e altri fedeli, ma altri documenti che il Codice destina a tale luogo o per i quali si lascia la decisione al vescovo. Tra i primi figurano:

- l'apposito libro su cui vanno annotate le dispense da un impedimento matrimoniale occulto concesse in foro interno non sacramentale (can. 1082);
- lo speciale registro su cui vanno annotati i matrimoni celebrati in segreto (can. 1133);
- il documento sul quale è stata annotata un'ammonizione o una riprensione inflitta dall'Ordinario a un fedele come rimedio penale (can. 1339 § 3);
- gli atti dell'indagine previa e i decreti dell'Ordinario con cui tale indagine ha inizio o si conclude, e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari per il processo penale (can. 1719);
- la relazione di persone che potrebbero assumere il governo della diocesi in caso di sede impedita (cf can. 413 §1)¹⁰.

Si lascia poi al vescovo decidere se altri documenti debbano essere conservati nell'archivio segreto, a sua discrezione. Per esempio:

- dispense da impedimenti e irregolarità agli ordini sacri (cann. 1040-1049);
- documenti circa lo scrutinio dei candidati agli ordini sacri (cann. 1051-1052)¹¹;
- decreti di dimissione da un istituto di vita consacrata (can. 700);
- documenti relativi alla perdita dello stato clericale (cann. 290-293).

⁹ Cf. M. MARTINELLI, *Giurisdizione dello Stato e sovranità della Chiesa Cattolica. L'inviolabilità dei documenti conservati nell'archivio segreto della Curia diocesana*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino 2008, 415-441; M. VASSALLO, «Confidentiality of Secret Archives and Civil Proceedings», *Roman Replies* (2001) 81-82.

¹⁰ In verità qui non si parla espressamente di «archivio segreto» ma di conservazione «*sub secreto*» da parte del cancelliere, che induce a ritenere l'archivio segreto come il luogo deputato a ciò.

¹¹ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lett. circ. «Entre las mas delicadas», 10 novembre 1997, n. 4, *Communicationes* 30 (1998) 50-59.

In questa sede ci occupiamo solo dei documenti di cui tratta il § 2 del canone 489, ovvero quelli relativi alle cause criminali¹².

2.2 *La ratio*

Non vi è dubbio che l'intento principale sia quello di armonizzare l'esigenza di conservazione degli atti, ai fini della giustizia, con la tutela della buona fama delle persone coinvolte, in particolare del reo¹³. Ancora una volta, come del resto in altri ambiti (per es. il segreto)¹⁴, la norma intende trovare il giusto equilibrio tra due valori, entrambi da riferirsi al diritto naturale: verità e buona fama, giustizia e tutela dell'intimità. Gli atti dunque vanno conservati, ma a certe condizioni anche distrutti. Conservati per la giustizia, esigenza imprescindibile. Ma anche eliminati per non condannare in eterno un reo a una fama pregiudicata da eventi dai quali potrebbe avere trovato una via di riscatto; e per non porre a lungo uno stigma su eventuali persone coinvolte nel delitto, la cui reputazione deve essere ugualmente protetta. La tensione tra diritto di confidenzialità e diritto di conoscibilità, dovere di tutelare ed esigenza di sapere è propria dell'istituto del segreto, e si rende particolarmente acuta nelle questioni che coinvolgono la coscienza delle persone, la loro vita intima. Si sa che un concetto distorto di segretezza nella relazione spirituale e nell'ambito della coscienza è stato occasione di abusi

¹² Tra gli studi in proposito si segnalano: G. BONI, «Archivo secreto», *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, Cizur Menor 2012, 456-460; P. TOCANEL, «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authenticæ Interpretando responsum diei 5 augusti 1941. 3. De archivo secreto», *Apollinaris* 15 (1942) 286, 287, 288; CH. A. KEKUMANO, *The Secret Archives of the Diocesan Curia. A Historical Synopsis and Commentary*, Washington 1954, 61; W. F. LOUIS, *Diocesan Archives: A Historical Synopsis and Commentary*, Washington 1941, 72; P. T. SHEA, «Records Management and Canon 489. Part One: Civil Law Concerns», *Proceedings of Canon Law Society of America* 67 (2009) 168-175; C. TAYLOR, «Records Management and Canon 489. Part Two: Canon 489, A Contemporary Review», *Proceedings of Canon Law Society of America* 67 (2009) 175-180; J. J. TREANOR, «Records Management and Canon 489. Part Three: Canon 489 From an Archivist/Records Manager's Perspective», *Proceedings of Canon Law Society of America* 67 (2009) 180-184; M. VIERA, «Records Management and Canon 489. Part Four: The Tribunal Archive», *Proceedings of Canon Law Society of America* 67 (2009) 185-189.

¹³ «La ratio de fondo de tal disposición se encuentra en la actitud de caridad y comprensión evangélica hacia quien ha violado la ley positiva y ha cometido un error cuyo eco podría conllevar en el futuro deshonra o menoscabo: se quiere evitar que la memoria de una persona quede definitivamente marcada por un suceso denigrante», G. BONI, «Archivo secreto», 458.

¹⁴ Cf. M. VISIOLI, «Confidenzialità e segreto pontificio», *Periodica de Re Canonica* 109 (2020) 447-491.

e sopraffazioni che hanno ferito in modo indelebile le singole persone e il corpo stesso della chiesa. Ma è anche evidente che un annientamento dell'ambito della riservatezza, con la perdita di ogni garanzia di sana protezione, genererebbe un quadro altrettanto compromesso nella relazione tra fedeli. La perdita di fiducia suscitata dagli abusi non sarebbe sanata, bensì confermata, da un accesso indiscriminato a tutte le informazioni. Ne risulterebbe pregiudicata in ultima analisi quella giustizia che è alla base di ogni rapporto personale e sociale.

2.3 Il dispositivo

Il testo prescrive che ogni anno, alla morte del reo debbano essere distrutti (*destruantur*)¹⁵ documenti delle cause criminali che lo riguardano conservati nell'archivio segreto. Se il reo è ancora vivente e la causa si è conclusa da 10 anni con sentenza di condanna, si deve ugualmente distruggere il materiale, conservando tuttavia due elementi: un sommario breve della vicenda, da redigere al momento della distruzione; e la sentenza definitiva, già presente agli atti.

Opportunamente il CCEO aggiunge “o del decreto”, comprendendo così le cause risolte con processo extragiudiziale¹⁶. Va infatti ricordato che ai tempi della promulgazione del Codice latino la *mens* del legislatore era che le cause penali fossero trattate prevalentemente con processo giudiziale, riservando la dichiarazione di una pena per via extragiudiziale a casi residuali, «ogniquale volta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario» (can. 1342 § 1), al punto che «per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue» (can. 1342 § 2). Tale precedenza era dovuta alla convinzione che il processo giudiziale garantisse meglio la difesa dell'accusato e nel contraddittorio fosse più coerente con i principi di giustizia¹⁷. In seguito, come è noto,

¹⁵ Il CIC 1917 diceva: “bruciati” (*comburentur*), trattandosi della modalità normalmente adottata per garantire la distruzione irreversibile dei documenti.

¹⁶ «Si intende che anche gli atti del processo amministrativo penale rientrano tra i “*documenta causarum criminalium*” (G. P. MONTINI, «La conservazione degli atti dopo la conclusione della causa di nullità matrimoniale», *Periodica de re canonica* 101 [2012] 682). «Son los documentos de los que se trata en los cc. 1717-1731», F. COCCOPALMERIO, «Can. 489», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona 1997², 1109.

¹⁷ Il can. 1342 § 1 rimanda opportunamente al can. 1720 per quanto concerne lo *ius defensionis* e il conseguimento della certezza morale.

il legislatore ha reso possibile l'applicazione di pene perpetue anche per via amministrativa, che è diventata *de facto* una modalità ordinaria di procedura processuale nei casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [=CDF]¹⁸. La conservazione del decreto (secondo il CCEO) deve estendersi anche alle vicende che si sono risolte con un atto amministrativo di altro genere rispetto al decreto penale di condanna, purché dichiarino la responsabilità del reo nel delitto (per esempio un precetto penale). Una tale estensione può essere applicata anche al codice latino¹⁹.

L'archivio si chiama "segreto" in ragione di tre elementi:

- il luogo: deve essere infatti collocato in un luogo non necessariamente notorio, escluso ai più, nella forma di una stanza o almeno di un armadio o di una porzione di esso (cassa), purché non removibili e protetti adeguatamente da eventuali incursioni;
- il materiale: il contenuto è relativo a un materiale che, come detto, concerne ambiti riservati della vita di alcuni fedeli, chierici e laici;
- l'accesso: la chiave è nelle disposizioni del solo vescovo diocesano²⁰.

Non fa grande problema il nome "segreto" in questo caso. Al netto dei possibili fraintendimenti dovuti alla sua accezione semantica nel contesto culturale odierno²¹, la parola dice la necessaria e dovuta tute-

¹⁸ Cf. *Normae reservatae* art. 21 § 2, 1, promulgate da BENEDETTO XVI, «Rescriptum ex audientia», 21 maggio 2010, AAS 102 (2010) 419-430 con cui vengono emendate le Norme precedenti di GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739.

¹⁹ «non paiono doversi escludere gli atti concernenti i rimedi penali e le penitenze», G. P. MONTINI, «La conservazione degli atti dopo la conclusione della causa di nullità matrimoniale», 682.

²⁰ Nella normativa codiciale precedente le chiavi erano nella disponibilità di due persone differenti, vescovo e il vicario generale o, in assenza di quest'ultimo, il cancelliere, al fine di garantire maggiormente in contenuto e l'accesso. Vi era tuttavia la facoltà del vescovo di accedere da solo (cf. c. 379 §§ 3-4 CIC 1917). Il CIC e il CCEO hanno semplificato la norma lasciando al solo vescovo il diritto di detenzione della chiave, senza tuttavia escludere che il vescovo gestisca l'accesso alla maniera antica.

²¹ «The confusion over the translation of the word "segreto" has negatively impacted the management and use of diocesan archives in the United States. This confusion has had a significant impact on the sexual misconduct scandal of the last fifteen years. It is my opinion that indeed it has been a major cause of the scandal. With an over emphasis on secrecy, records of significant decisions and actions of previous administration were lost, destroyed or hidden from subsequent decision makers. Sometimes this secrecy came from misguided intentions (i.e. protecting the privacy of an individual) and on other occasions it was born of outright malfeasance and trying to eliminate accountability. The misconceptions that labeling

la, la non conoscibilità da parte di terzi e la non divulgabilità dei dati ivi raccolti. Si può connettere il termine con le diverse fattispecie di segreto oggi presenti nella chiesa e nella società, il cui scopo è proprio quello della tutela e protezione dei dati (segreto di ufficio, istruttorio, professionale, militare, confessionale ecc.)²².

Il vescovo diocesano deve compiere ogni anno un'operazione di verifica del materiale ivi contenuto, e in presenza di almeno una delle due condizioni dettate dal canone deve provvedere alla distruzione del materiale, fatta salva la sentenza (o decreto) finale e la redazione di un sommario della vicenda nel caso il reo sia vivente. Non si comprende la ragione di questa precisazione ("*singulis annis*"), se non che si fa divieto al vescovo di far trascorrere un tempo maggiore. Da una parte non è verosimile gravare il vescovo della responsabilità di questa azione non appena vi ricorrano le condizioni. Parrebbe più logico che l'operazione menzionata avvenisse alla morte del reo o al compimento del decimo anno dalla condanna del reo vivente, ma ciò presupporrebbe una capacità di controllo inverosimile degli atti contenuti nell'archivio. Dall'altra parte una determinazione temporale così precisa, invece dell'espressione più spesso utilizzata "*quam primum*", non sembra lasciare spazio a discrezionalità, richiamando l'autorità competente a compiere ciò che è nella sua responsabilità senza lasciare spirare i termini. Il canone intende dunque offrire al vescovo una indicazione di metodo, suggerendogli di compiere una rassegna del contenuto dell'archivio segreto almeno una volta all'anno, in modo sistematico.

something secret and touting canon law would somehow protect the Church and decision makers from accountability was indeed an act of colossal self-aggrandizement», J. J. TREANOR, «Records Management and Canon 489», 181. Anche per questo recentemente Francesco ha disposto il cambiamento del nome dell'Archivio vaticano, precisando: «Avendo smarrito il vero significato del termine *secretum* e associandone istintivamente la valenza al concetto espresso dalla moderna parola "segreto", in alcuni ambiti e ambienti, anche di un certo rilievo culturale, tale locuzione ha assunto l'accezione pregiudizievole di nascosto, da non rivelare e da riservare per pochi», FRANCESCO, Motu proprio «L'esperienza storica» per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano, 22 ottobre 2019, *L'Osservatore Romano* (28-29 ottobre 2019) 11.

²² Cf. M. VISIOLI, «Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 *mp* SST)», *Ius Missionale* 14 (2020) 178-179.

3. Alcune considerazioni di carattere canonistico

L'oggetto dell'operazione sono i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi. Sono escluse dunque le questioni relative alla fede (per esempio per i delitti di eresia, apostasia e scisma di cui al can. 1364 § 1 CIC, art. 2 § 1 SST) e quelle connesse all'amministrazione dei sacramenti (cann. 1379-1389 CIC). La "materia dei costumi" è in generale la vita morale, ma in particolare qui si restringe il campo alle sole "cause". Da notare che non si tratta di "processi", termine da ritenersi più restrittivo; ma si parla più in generale di "cause", da intendersi come quelle azioni della chiesa in materia penale su delitti compiuti in ambito morale²³. A riprova di questo significato estensivo e maggiormente comprensivo si può ricordare il can. 1719: «Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia». È dunque ampio il materiale documentario da sottoporre a tale regime, ma ristretto l'ambito penale ai soli delitti in materia di costumi²⁴. Se per esempio dovesse giungere una denuncia per atti che non sono rubricati come delitto, essa non rientrerebbe nella fattispecie in oggetto, a prescindere dalla gravità dei fatti segnalati. Non esiste nel diritto penale canonico un catalogo esaustivo dei fatti giuridici che integrano un delitto in materia di costumi. Tuttavia non si può trascendere il confine di quanto lo stesso diritto definisce "delitto" e riguarda la vita morale. Oltre agli atti *contra sextum* nelle diverse tipizzazioni dei cann. 1395 e 1398 CIC, costituiscono oggetto di causa criminale in materia di costumi i delitti contro la vita, la libertà e la dignità sanciti dal can. 1397²⁵.

Restringendo ancora di più il campo, si tratta solo dei documenti relativi a cause ben definite. Se il reo è morto, occorre procedere *iuxta*

²³ In questo senso estensivo sembra orientarsi anche la legislazione più recente. Cf. per esempio l'art. 30 § 1 SST: «Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio», il quale vige dalla *notitia de delicto* alla conclusione definitiva (*res iudicata*). Cf. M. VISIOLI, «L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 6 dicembre 2019», *Ius Ecclesiae* 32-2 (2020) 725-726.

²⁴ Cf. G. BIER, in *Münsterischer Kommentar*, ed. K. Lüdicke, Essen 1999, 489/3.

²⁵ Si differisce qui da P. TOCANEL, «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice Interpretando» 287, il quale, riferendosi al CIC 1917, limita i delitti *contra mores* agli atti contro il sesto comandamento del decalogo.

prescriptum canonis a qualsiasi stadio della procedura sia giunta la causa, distruggendo tutto senza lasciare traccia. Se invece non è morto, si trattano nel modo indicato solo le cause 1) concluse; 2) con sentenza o decreto che attesta l'avvenuto delitto; 3) una volta che siano passati 10 anni dalla conclusione (spesso coincidente con l'archiviazione) della causa. Ne consegue che 1) se la causa è ancora aperta, o 2) se si è conclusa con un *non constat* (decisione dimissoria) o *constat de non* (decisione assolutoria)²⁶, i documenti vanno conservati senza essere distrutti²⁷. Così, per esempio, se non si è potuto procedere a causa della prescrizione dell'azione criminale non derogata dall'autorità competente, i documenti devono essere conservati, non essendovi una sentenza di condanna.

Ci si può domandare se l'obbligo di distruzione sussista nel caso in cui si applichi il can. 1341, ovvero quando il vescovo rinuncia ad avviare una procedura giudiziaria o amministrativa perché l'ammonizione fraterna, la correzione e la riprensione sono sufficienti per ottenere il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo. Per sé il canone presuppone l'accertamento di un comportamento delittuoso, ma senza processo. Dunque il reo sarebbe tale anche in questo caso. Pur non essendovi una sentenza condannatoria, pare conveniente equiparare ad essa l'acclarata responsabilità del reo, in mancanza della quale non si verificherebbe il presupposto di applicazione della norma. I documenti andrebbero dunque distrutti. Non si può tuttavia escludere una diversa interpretazione più stretta e letterale, tale da indurre l'autorità ecclesiastica a conservare i documenti *sine die*.

Allo stesso modo sorge la domanda se la causa dovesse concludersi con il rescritto di dispensa di un chierico dagli oneri connessi allo stato clericale, incluso il celibato. Si tratta oggi di una fattispecie frequente,

²⁶ Sulla distinzione degli esiti della causa cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, Città del Vaticano 2020, n. 84; C. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, Città del Vaticano 2012, 149-151.

²⁷ «Da nach 1719 zumindest die Unterlagen der Vorermittlung im Geheimarchiv lagern und diese Unterlagen zumindest im weiteren Sinne zu den Unterlagen der Straftsache gehören, spricht die Vermutung für die zweite Alternative [i.e. diese Unterlagen sollen nicht vernichtet werden]. Unterlagen über Sittlichkeitsverfahren, in denen keine Strafe verhängt wurde, sind mithin länger als zehn Jahre aufzubewahren, auf jeden Fall aber nach dem Tod des Angeklagten zu vernichten», G. BIER, 489/4.

anche se discussa²⁸. Accade che un chierico, messo di fronte alle sue responsabilità, prendendo atto della propria inidoneità a svolgere un ministero, talvolta anche a seguito dello scandalo suscitato dal proprio comportamento criminale, chieda al S. Padre mediante la CDF la dispensa. Se vi sono le condizioni (per esempio la consapevolezza del reo circa la propria inidoneità, il voto favorevole dell'ordinario e della CDF, la certezza della libertà di decisione, ma non necessariamente la confessione del delitto²⁹), il S. Padre può concedere un rescritto. In questo caso non si tratta di sentenza né di decreto penale. Si deve applicare il disposto del can. 489 § 2? È evidente che il rescritto va a comporre i documenti per l'archivio della diocesi relativo allo stato giuridico dell'ex chierico. Trattandosi di una questione originata da una segnalazione di possibile delitto *contra mores*, i documenti devono essere conservati nell'archivio segreto. Però conviene domandarsi se la causa (ammesso che sia iniziata) debba essere trattata alla stregua delle altre di cui si parla nel can. 489 § 2. L'accusato in realtà non ha ricevuto una sentenza condannatoria, né si può ritenere che la richiesta di dispensa da lui presentata comporti *ipso facto* una confessione dell'avvenuto delitto. Non è da escludere infatti, che una falsa denuncia ricevuta, insieme allo scandalo generato e al clima di sfiducia nei confronti dell'accusato, concorra a convincerlo circa l'opportunità di perdere lo stato clericale al di là della sua colpevolezza.

Vi è un'altra questione interpretativa che merita un breve approfondimento: cosa significa che deve essere conservato il testo della sentenza definitiva («*cum textu sententiae definitivae*»)? In senso estensivo, grazie anche al corrispettivo can. 259 CCEO, si può intendere con questa espressione anche il decreto penale nel caso il processo avvenga in via extragiudiziale ex can. 1720. Si può altresì ritenere che non sia sufficiente trattenere la parte dispositiva della sentenza (o decreto penale di condanna), ma occorra conservare integralmente l'intero documento,

²⁸ Cf. L. NAVARRO, «La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa», *Ius Ecclesiae* 24 (2012) 616-617.

²⁹ Secondo il principio di diritto naturale «*nemo tenetur se detegere*», recepito in ogni ordinamento, che nell'ambito processuale canonico corrisponde a «*accusatus ad confitendum delictum non tenetur*»: can. 1728 § 2). Cf. M. MOSCONI, «Nessuno può essere obbligato a riconoscere la propria colpa. Il can. 1728 §2. Commento a un canone», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 27 (2014) 69-89.

il quale di solito contiene le motivazioni almeno sommarie in diritto e in fatto, con la decisione finale³⁰. Va evidenziato a tale proposito che vi sono sentenze o decreti corposi, che ripercorrono con dovizie di particolari le varie fasi e i vari elementi del processo penale (per es. con la citazione testuale di testimonianze, la rassegna delle prove documentali, i nomi delle persone coinvolte ecc.); e altre che invece riassumono in modo sintetico il tutto, limitandosi ai capi principali che rendono ragione della decisione finale. L'effetto della conservazione dell'atto è chiaramente diverso nelle due tipologie, immaginando che nel primo caso, anche in mancanza degli atti che verranno distrutti si possa recuperare la vicenda nei suoi tratti essenziali, cosa invece più difficile nel secondo caso. Poiché tuttavia la norma parla di "testo della sentenza", esso è da intendersi integralmente a prescindere dalla estensione del suo contenuto.

Considerando poi che il giudizio comporta talvolta diversi gradi (almeno due se giudiziale, e anche tre se si tratta di ricorso amministrativo³¹), ci si può domandare quale di questi testi sia doveroso conservare. Si ritiene che debba necessariamente essere conservato l'ultimo, ovvero quello che rende la causa "*res iudicata*" (il canone parla di "sentenza definitiva"), ma che tale indicazione non impedisca la conservazione legittima di ogni sentenza e decreto relativo al caso ed emesso nei diversi gradi.

Il canone in oggetto definisce anche l'obbligo di conservare un breve sommario del fatto (*«retento facti brevi summario»*). In realtà il verbo

³⁰ «Alcuni commentatori hanno voluto identificare il testo della sentenza definitiva con la parte dispositiva della sentenza, limitando perciò il prescritto del canone alla conservazione dopo dieci anni del mero dispositivo della sentenza. Si deve riconoscere che il Codice vigente conosce alcuni casi in cui con il termine *sententia* si indica la decisione giudiziale, prescindendo dalla sua stesura (e dalla sua pubblicazione). In nessuno però di questi casi ricorre la denominazione che appare più impegnativa di *«textus sententiae definitivae»*. Si deve, pertanto, ritenere che il can. 489 § 2 prescriva la conservazione per un decennio del testo della sentenza definitiva scritto e pubblicato, con la fattispecie, le motivazioni in iure et in facto e la parte dispositiva», G. P. MONTINI, «La conservazione degli atti dopo la conclusione della causa di nullità matrimoniale», 684-685. Di altro parere è P. TOCANEL: «Non requiruntur rationes in iure et in facto, quia post decennium a sententiae prolatione, nullo modo reus contra decisionem iudicialiter agere potest. Ex altera parte Ordinarius non indiget rationibus et probationibus ut reum ab actibus legitimis ecclesiasticis, vel a recipiendis ordinibus dignitatibus beneficiis officiis, vel ab exercendo sacro ministerio repellere possit», «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authenticæ Interpretando», 289.

³¹ Cf. cann. 1735 ss., art. 27 SST.

“conservare” non è il più adatto, e in ogni caso presuppone la necessità di redigere ciò che si deve poi conservare. Il sommario breve, infatti, è un atto non dovuto nello svolgimento della causa, anche se non si può escludere che proprio nel corso della causa tale riassunto sia redatto anticipatamente, al momento della sua archiviazione. Quando d'altronde i fatti sono recenti è più facile realizzarne una sintesi, evitando così sia il rischio di un oblio dovuto al tempo, sia il rischio che a tale compito possa dedicarsi una persona diversa da quella che ha seguito la causa (per esempio perché nel frattempo c'è stato un avvicendamento dell'ordinario).

Nulla si dice circa la natura del sommario, né la sua forma. Si lascia ciò alla discrezione del redattore. Solo si precisa che deve essere “breve”, immaginando tuttavia che in tale brevità siano inclusi i principali elementi dei fatti di causa: la tipizzazione del delitto o dei delitti, le persone coinvolte, la loro età, la eventuale ripetitività o serialità dei delitti, le modalità di presentazione delle accuse, l'istanza che le ha recepite, la trattazione della causa dalla segnalazione alla conclusione (con date, persone coinvolte, atti emanati ecc.), la difesa del reo (per es. mediante avvocato), la presenza eventuale di materiale documentario, gli appelli o ricorsi interposti nel caso, ecc. Tutto ciò per sé dovrebbe essere contenuto nella sentenza o decreto, ma un sommario, meglio se con una indicazione facilmente accessibile della cronologia dei fatti, può aiutare a comprendere in modo più ordinato lo svolgimento della vicenda. È naturalmente necessario che il sommario sia dotato di data e firma dell'estensore³². Non necessariamente deve corrispondere ai criteri del *summarius* previsto dalla prassi della Segnatura Apostolica³³ o della Rota Romana³⁴.

Da notare che il c. 379 § 1 del CIC 1917, che costituisce la fonte della norma vigente, è stato oggetto di interpretazione autentica del

³² Così P. TOCANEL: «Ordinarius vel Cancellarius – servata tamen obligatione iurata secreti – elapso decennio a sententia condemnatoria, conficere debet novum facti summarius, ita ut certo constet de persona rei, de natura delicti, de poenae duratione et de data qua sententia prolata et summarius confectum fuerit. Claudatur documentum cum subscriptione Ordinarii et appositione sigilli», «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authenticæ Interpretando», 288-289.

³³ Cf. artt. 44, 87-88 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008.

³⁴ Cf. art. 81 § 2 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, 18 aprile 1994.

Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica dei canoni del Codice di diritto canonico nei seguenti termini: «*Utrum verba canonis 379 § 1: retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae, referenda sint tantum ad causas, quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, an etiam ad causas, quarum rei vita cesserint*». R.: *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam*»³⁵. Il Codice 1917 dunque esige la conservazione di un sommario breve e della sentenza definitiva solo in caso siano trascorsi 10 anni dalla conclusione della causa, non in caso di morte del reo, circostanza in cui gli atti devono essere integralmente distrutti. A rafforzare tale interpretazione si può evidenziare l'uso della congiunzione *aut* al posto di *vel* presente nel c. 379 § 1, distinguendo ulteriormente le due fattispecie³⁶. Si può perciò dedurre che alla morte del reo debbano essere distrutti non solo gli atti di causa ma anche il breve sommario e la sentenza eventualmente rimasti dopo dieci anni dalla conclusione processuale della vicenda.

Il canone in oggetto non definisce l'identità dell'estensore del sommario. Dal contesto del canone si comprende che l'estensore naturale è lo stesso vescovo che detiene l'accesso all'archivio segreto («Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto» can. 490 § 1). Nulla vieta però che egli affidi a una persona di sua fiducia la lettura attenta degli atti e la redazione di un riassunto, naturalmente sotto vincolo di riservatezza dovuta dalla natura degli atti. Il tenore impersonale della redazione del can. 489 («Vi sia nella curia diocesana...»; «si custodiscano...»; «si distruggano...») rafforza tale interpretazione. Non vi è dubbio che nella redazione del sommario, soprattutto perché non verificato da persone terze, il vescovo (o chi per lui) possa tralasciare involonta-

³⁵ AAS 33 (1941) 378. Un commento alla risposta si trova in PH. AGUIRRE, «Annotationes», *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 31 (1942) 192-193; [nota anonima], *Nouvelle revue théologique* 67 (1940-1945) 959; P. TOCANEL, «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice Interpretando», 286-289; E. F. REGATILLO, *Interpretatio et iurisprudentia Codicis Iuris Canonici*, Santander 19533, *ad canonem*.

³⁶ Così G. P. MONTINI: «Non rileva la inserzione e la successiva cancellazione immotivata della clausola «*retento hoc ultimo in casu facti brevi summario*» durante i lavori di revisione del Codice (cf. *Communicationes* 24 [1992] 52 e 94), che potrebbe far ritenere [...] che la Commissione abbia voluto estendere a tutt'e due le fattispecie (morte del reo e decennio dalla sentenza di condanna) la conservazione del sommario e del testo della sentenza. Prevale ovviamente il prescritto del can. 6 §2», «La conservazione degli atti dopo la conclusione della causa di nullità matrimoniale», 683 n. 16. Con tale affermazione l'Autore prende le distanze da G. BIER, 489/1.

riamente elementi importanti, soprattutto se non conosce il caso o non ha dimestichezza con questo genere di azioni. Il sommario, in fondo, è un atto affidato al vescovo e alla sua discrezionalità, soggetto a rischio di una lettura parziale e soggettiva. La sua attendibilità, contrariamente agli atti di causa e alla sentenza finale, è dunque minore nella misura in cui egli rielabora concetti, riassume passaggi, compie sintesi. Una persona lasciata sola in questa azione potrebbe involontariamente generare detrimento futuro a se stesso, o viceversa tralasciare appositamente elementi che potrebbero metterlo un domani in cattiva luce.

Si può pensare, per esempio, alla responsabilità dei vescovi nella trattazione dei casi di abusi di chierici su minori di cui si occupa il m.p. «*Vos estis lux mundi*», in particolare i casi di insabbiamento e negligenza. Se alla morte del reo il vescovo è tenuto a distruggere gli atti, e a comportarsi allo stesso modo dopo dieci anni, conservando solo il decreto o sentenza e un breve riassunto, in tale riassunto egli potrebbe non menzionare tempi e modi di recezione e trattazione della questione da parte sua, eliminando così sospetti di negligenze che un domani potrebbero essergli invece addebitati. Viceversa, la non menzione di tali tempi e modi in forma precisa potrebbe far insorgere nei suoi confronti sospetti di cattiva gestione della cosa, attribuendogli responsabilità che invece egli non ha avuto nel caso specifico.

4. Sviluppi

La domanda forse più urgente in tutto questo ambito riguarda il tempo di attesa della distruzione dei documenti. Ciò deve avvenire non più tardi di un anno dopo la morte del reo e non più tardi di un anno dopo il compimento del decimo anno di conclusione della causa, dunque entro l'undicesimo anno. Va considerato che la norma è stata promulgata in un'epoca nella quale la prescrizione per tali azioni criminali era stabilita in cinque anni (cf. previgente can. 1362 § 1, 2³⁷) a decorrere dal compimento del delitto: se permanente o abituale: dalla sua cessazione (can. 1362 § 2). È vero che il can. 489 § 2 tratta di delitti passati e già

³⁷ Il can. 1362 § 1, 2 prevede ora un tempo di sette anni per alcuni delitti, di vent'anni per altri.

giudicati. Ma è anche vero che oggi, con l'estensione della prescrizione per molti di questi delitti a vent'anni dal compimento del diciottesimo anno della vittima nei casi di delitto contro il sesto comandamento con minore (cf. SST art. 7), non vi è dubbio che vi possano essere casi in cui nuovi delitti si segnalano a carico della stessa persona dopo quelli già giudicati, così che la conservazione degli atti più a lungo permetterebbe una migliore gestione della nuova causa. Nel caso di nuovi delitti, come procedere recuperando un quadro complessivo della storia dell'accusato in mancanza degli atti precedenti, limitandosi al solo riassunto e alla sentenza? Si sa che le denunce giungono a distanza di tempo dal compimento degli atti criminali: la distruzione degli atti dopo undici anni dalla conclusione della causa potrebbe impedire la ricostruzione di un quadro indagatorio più ampio. Certo, non si può giudicare la stessa persona due volte per lo stesso delitto (*ne bis in idem*). Ma in caso di delitti diversi occorre procedere penalmente a norma del diritto. In questi casi il recupero delle testimonianze, e più in generale degli atti della causa precedente potrebbero individuare meglio l'ambito di indagine emerso nuovamente.

Non va poi escluso il caso in cui gli atti della causa a carico di un soggetto comprendano al proprio interno elementi utili per altre cause criminali di carattere morale: è il caso, per esempio, di un chierico o altro fedele processato per atti delittuosi nei confronti di minori e a proposito del quale si scopre, nel corso dell'indagine, che egli stesso fu un tempo oggetto di attenzioni immorali da parte di chierici terzi. Se, spirati i termini di legge, gli atti vengono distrutti, salvandone solo delle tracce, ciò potrebbe rendere più difficile reperire elementi indiziari e di prova.

Di più, la cooperazione tra la chiesa e le autorità civili, della cui importanza entrambe le parti stanno prendendo sempre più consapevolezza, consente e per certi aspetti obbliga a conservare più a lungo, anche se in condizioni di assoluta riservatezza, documentazione che potrebbe risultare utile per indagini a livello statale, rimossi gli eventuali ostacoli derivanti dall'obbligo di segretezza. Il fatto che i documenti siano conservati nell'archivio segreto, dunque sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del vescovo diocesano, permette già il rispetto della buona fama del reo, o per lo meno non crea detrimento a tale diritto naturale rispetto a quanto eventualmente fosse già emerso. E viceversa, la ge-

stione intelligente degli atti anche dopo molto tempo può garantire un livello di giustizia che al tempo della codificazione, prima delle *Normae reservatae* alla CDF, non fu comprensibilmente considerato.

Oltre alle esigenze della giustizia penale vi sono oggi altre esigenze meritevoli di considerazione, ovvero quelle della ricostruzione dei fatti a prescindere dalla sanzione eventuale che si può comminare. Non sono rari i casi in cui una diocesi o un istituto religioso intendano fare chiarezza su presunti fatti avvenuti nel passato, per poter dare una valutazione storica che, pur non giungendo a una sanzione (per esempio per intervenuta prescrizione o perché il soggetto è morto o incapace di difendersi), può giungere a determinare responsabilità, a ricostruire verità su vicende passate, a delineare dinamiche, comportamenti, fatti. Talvolta anche la sola dichiarazione da parte della chiesa di fatti accaduti rende giustizia. Le persone coinvolte come vittime in fatti criminali chiedono che sia acclarata una verità ai fini di giustizia. In ogni caso la verità rende liberi, insegna a non ripetere eventuali errori, a vigilare, a chiedere perdono, a prendere consapevolezza della propria fragilità.

A questo “risarcimento morale” si somma il delicato tema dei risarcimenti economici, talvolta chiesti a chi aveva la responsabilità di vigilare e non lo ha fatto. La conservazione degli atti per un tempo maggiore permette di orientarsi con mezzi di prova a tutela delle parti: non solo delle vittime, ma anche dell'autorità ecclesiastica che può così dimostrare la propria responsabilità.

Non manca chi evidenzia come la conservazione rigorosamente protetta di documenti come quelli in oggetto possa essere utile per ragioni storiche, per esempio in circostanze quali cause di canonizzazione o più semplicemente ricostruzioni di vicende *ex post* per meglio inquadrare un periodo o una persona³⁸. A tale proposito qualche autore³⁹ suggerisce

³⁸ «Hay quienes se oponen a esta eliminación periódica de documentos que la ley canónica prescribe, lamentándose de que eso supone una pérdida de testimonios, en ocasiones insustituibles, para poder reconstruir históricamente de modo completo algunos acontecimientos, que podrían ser útiles, por ejemplo, en la instrucción de causas de canonización», G. BONI, «Archivo secreto», 458. Cf. L. MUSSELLI, «Beni culturali nel diritto canonico», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, Torino 1987, 226.

³⁹ «Quizás una solución equilibrada y satisfactoria para todas las partes legítimamente interesadas, podría consistir en mitigar la obligatoriedad de esta norma, dejando una cierta discrecionalidad de apreciación al obispo diocesano para aplicarla o no, y adoptar, al mismo tiempo,

di rendere discrezionale quanto viene prescritto dal canone, lasciando dunque alla valutazione del vescovo se procedere con la distruzione (salvando quanto richiesto) o viceversa conservare tutto, immaginando un fruttuoso utilizzo futuro delle informazioni ivi contenute⁴⁰.

Va altresì notato che il can. 269, 2 stabilisce, in caso di escardinazione e successiva incardinazione in altra diocesi di un chierico, che il vescovo *ad quem* «abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico». Proprio per l'enfasi data alla modalità "*sub secreto si opus sit*", pare necessario che anche il materiale relativo alla causa penale di un chierico integri il patrimonio di informazioni da trasmettere. E ciò può essere compiuto appieno solo dalla totalità degli atti, che dunque non dovrebbero essere distrutti a dieci anni dalla conclusione della causa penale⁴¹.

Di fatto sarebbe interessante domandarsi se la distruzione degli atti nell'archivio segreto avviene oppure no, ovvero se il disposto del can. 489 § 2 è osservato nella prassi delle curie diocesane. Si ha l'impressione – non suffragata da dati – che i vescovi siano molto prudenti nel compiere tali atti, per non andare incontro a problemi futuri. Se infatti è tra i loro obblighi quello in oggetto, è anche vero che per prudenza sembrano orientati a conservare più a lungo gli atti. Essendo essi conservati in un luogo segreto, accessibile solo a loro, possono sottrarsi a tale obbligo senza che alcuno possa eccepire. È credibile che essi non provvedano alla distruzione dei documenti neppure in occasione dell'avvicendamento nella sede diocesana, preferendo lasciare al successore notizie ampie e dettagliate (gli atti di causa) piuttosto che una sintesi e una sentenza, limitatamente ai casi in cui il reo vive. In occasione nelle azioni di sequestro da parte delle autorità civili avvenute in

las cautelas y medios adecuados para evitar hasta el mínimo riesgo de una indebida difusión de los documentos a los que se refiere, preservando así la *intimidad* de las personas implicadas», G. BONI, «Archivo secreto», 458-459.

⁴⁰ A tal proposito potrebbe essere utile l'acquisizione, per analogia, dei criteri di conservazione del proprio patrimonio archivistico stabiliti da PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, 2 febbraio 1997, in *Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, Bologna 2002, 312 ss.

⁴¹ Cf. H. PROVOST, «Removal of Materials from Secret Archives», 99.

alcuni Paesi del mondo⁴² è stata attestata questa tendenza alla conservazione, con tutti i rischi del caso. Il reo infatti potrebbe lamentare che un suo diritto è stato violato.

Come migliorare una norma che sembra essere anacronistica? Le componenti da coordinare sono diverse: esigenze della giustizia, cooperazione con autorità statali, tutela della buona fama, rispetto della normativa del Paese in cui la chiesa opera (si pensi per esempio alla normativa sulla *privacy* della Comunità europea⁴³), normativa canonica⁴⁴ ecc. Si può ritenere che oggi la norma sia insufficiente perché è mutato il contesto nel quale è stata creata: sia il contesto giuridico (le norme emanate dopo i codici relative ai *delicta graviora*⁴⁵ hanno modi-

⁴² Per esempio in Cile, dove la pubblica autorità (*Fiscalía*) è intervenuta per sequestrare documenti nella sede della Conferenza Episcopale, di sei diocesi (Rancagua, Santiago, Chillán, Valparaíso, Concepción) e di due istituti religiosi (Fratelli Maristi e Compagnia di Gesù). La descrizione di tali azioni si trova nei comunicati pubblicati sui diversi siti *web*: cf. http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36478; http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36294; http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=36786; <http://www.iglesia.cl/36788-obispado-de-osorno-entrego-antecedentes-requeridos-en-incautacion.html>; <http://iglesia.cl/36789-obispado-de-chillan-entrego-toda-informacion-requerida-en-incautacion.html>; <https://jesuitas.cl/secciones/c>.

⁴³ «Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679», *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* (4 maggio 2016).

⁴⁴ Una proposta a livello canonico potrebbe consistere nell'estendere ai documenti relativi alle cause criminali in materia di costumi quanto disposto nel Decreto generale esecutivo «Saepe saepius» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 13 agosto 2011, (AAS 103 [2011], 626-628), che consente la distruzione degli atti giudiziari delle cause di nullità matrimoniale quando la loro conservazione costituisce un grave inconveniente e le cause in questione si sono concluse da almeno venti anni, fermo restando l'obbligo di conservare il testo originale o la copia autentica di sentenze definitive, decreti di conferma, decisioni aventi forza di sentenza definitiva e, eventualmente, delle pronunce interlocutorie.

⁴⁵ «Dopo i Codici vigenti, la gravità della situazione che si è verificata negli anni Novanta del secolo scorso ha indotto il Legislatore a intervenire con norme speciali prima per Stati Uniti (con indulto nel 1994) e Irlanda (indulto del 1996), poi per tutta la Chiesa (SST 2001). La prima edizione di SST ha reso necessari, negli anni successivi, una serie di ulteriori interventi volti a garantire alla CDF facoltà speciali per consentire azioni non previste dal testo, fino alla versione emendata del 2010 che ha integrato tali facoltà ed è ancora vigente. Nel frattempo, a livello locale sono state emanate norme peculiari in ragione della gravità delle situazioni createsi in situ. Successivamente, la percezione del pericolo di ostruzionismo e insabbiamento da parte dei pastori ha portato alla promulgazione di un altro *motu proprio*, «Come una madre amorevole» (2016). Ancora, nel 2019 un ulteriore intervento normativo, «Vos estis lux mundi», ha voluto chiarire la procedura quando vescovi o equiparati e moderatori supremi compiono il delitto contro il sesto comandamento con minore o mettono in atto azioni di copertura della verità circa chierici e religiosi accusati di questi delitti. Di nuovo, un *Rescriptum ex audientia* del 3 dicembre 2019 modifica alcuni articoli di SST, elevando l'età del delitto di

ficato tale contesto), sia quello della consapevolezza delle conseguenze che le azioni criminali su questioni morali comportano nel tessuto ecclesiale e sociale. Sembrerebbe opportuno aggiornare la vigente norma a livello universale, ma occorre considerare al contempo le diverse disposizioni a livello statale⁴⁶. Senza ledere il diritto della chiesa nella gestione dei propri dati, è indubbio che un disallineamento normativo con l'ordinamento secolare può generare incomprensioni e perfino conseguenze giuridiche. È possibile adeguare la norma canonica alle disposizioni dell'ordinamento statale senza perdere l'esercizio della propria sovranità?

Si potrebbe *in casu* pensare all'applicazione del can. 22, ovvero a canonizzare le leggi civili. Il menzionato testo recita: «Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti». Là dove è possibile, senza che ciò comporti una lesione del diritto divino naturale (per esempio alla buona fama e all'intimità personale di cui al can. 220) o del diritto canonico ed ecclesiastico (per esempio alla autonomia nell'amministrazione della giustizia, nella conservazione degli atti secondo criteri propri), l'ordinamento della chiesa potrebbe regolamentare la questione secondo la legge civile del luogo in cui opera. Non si tratterebbe di un'acritica assunzione del diritto civile, ma di una canonizzazione di leggi «in quanto non contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti». Una legislazione civile che non osservasse debitamente la tutela della buona fama delle persone coinvolte, o che obbligasse a rendere pubblici gli atti dell'inchiesta,

pornografia minorile ai 18 anni ed eliminando dai requisiti propri del patrono dell'accusato il sacramento dell'ordine nel grado sacerdotale. Infine, un secondo rescritto, quello in esame nel presente studio, promulga l'Istruzione che esclude il segreto pontificio da alcuni atti della procedura. Tutti questi interventi di carattere normativo a livello universale e particolare dicono l'attualità, la gravità e l'urgenza del problema a cui si intende provvedere», M. VISIOLI, «L'Istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del *Rescriptum ex Audientia* SS.mi del 6 dicembre 2019», 738-739.

⁴⁶ «Not only must terminology be reconsidered but also some retention instructions must be changed. For example, in light of civil law and changing litigation the notion that we should destroy documentation related to penal cases after ten years leaves us unable to address subsequent litigation issues related to the same individuals involved or reflect on our actions and decisions», J. J. TREANOR, «Records Management and Canon 489», 181.

non potrebbe essere canonizzata. Così una legge che impedisse l'utilizzo di informazioni desunte dalla causa per operare autonomamente nell'ordinamento canonico. Tuttavia si potrebbe immaginare, per esempio là dove già vige una norma secolare relativa alla tutela dei dati personali che riconosca l'autonomia dell'ordinamento ecclesiale e favorisca il rispetto della riservatezza e le esigenze della giustizia, che essa possa essere canonizzata nel rispetto del dettato del can. 22.

5. Conclusione

Nato in un'epoca nella quale vi era una diversa consapevolezza ecclesiale delle conseguenze dei delitti in materia di costumi, il disposto del can. 489 § 2 rivela oggi la sua fragilità. L'obbligo di distruzione degli atti processuali alla morte del reo, e della conservazione della sola sentenza e di un breve sommario trascorsi dieci anni dalla conclusione della causa, pur offrendo importanti garanzie di tutela della buona fama può in taluni casi ostacolare il corso della giustizia e il raggiungimento di quella verità dei fatti che non si limita alla sola fase processuale. L'esigenza di ricostruire gli eventi così come si sono effettivamente svolti, di cooperare con le autorità civili, di offrire eventuali risarcimenti morali e materiali, di fare luce su un frammento di storia, induce ad auspicare un aggiornamento del canone che, senza sacrificare il bene giuridico che intende proteggere, consenta più facilmente il perseguimento e la tutela degli altri beni coinvolti.

